



Spett.le ARERA  
Corso di Porta Vittoria 27  
20122, Milano

Londra, 27 settembre 2024

**Oggetto: Osservazioni Shell al documento per la consultazione 30 luglio 2024 342/2024/R/com - Tasso di remunerazione del capitale investito. Orientamenti per la definizione del parametro beta e l'aggiornamento dei parametri per il sub-periodo 2025-2027**

### **Osservazioni specifiche**

#### **S10. Osservazioni rispetto ai valori per i servizi di stoccaggio e rigassificazione.**

Shell condivide il mantenimento del criterio dell'identificazione del beta unlevered dei servizi di stoccaggio e rigassificazione del Gnl da parte dell'Autorità sulla base di un differenziale rispetto al servizio di trasporto.

Ciononostante, per quanto riguarda il servizio di rigassificazione, non si condividono le considerazioni dell'Autorità in merito all'assenza di mutamenti significativi del quadro di regolazione tariffaria.

Si ritiene infatti che alcune importanti evoluzioni nel mercato e nel quadro normativo e regolatorio, descritte di seguito, abbiano ridotto significativamente il rischio per i gestori delle infrastrutture di rigassificazione rispetto al passato, giustificando un abbassamento del differenziale del beta per il servizio di rigassificazione rispetto al trasporto:

#### **Nuova Centralità della rigassificazione nel mix energetico italiano ed europeo:**

Con la riduzione progressiva dei flussi di gas dalla Russia a causa della crisi ucraina e delle correlate politiche energetiche europee, il GNL ha acquisito un ruolo centrale nel mix energetico italiano ed Europeo. La riduzione delle forniture di gas naturale via gasdotto ha portato a un maggiore afflusso di GNL e, di conseguenza, a un maggiore utilizzo della capacità dei terminali di rigassificazione per soddisfare la domanda interna. La maggiore flessibilità offerta da questa fonte e l'emergere di nuovi paesi fornitori ne rinforza peraltro

l'importanza in un'ottica di progressivo accrescimento della diversificazione degli approvvigionamenti nazionali. Tutti questi elementi fanno presagire una maggiore stabilità nei flussi di ricavi per i terminali di rigassificazione rispetto al passato che giustificerebbe una riduzione del differenziale del beta rispetto al trasporto.

**Copertura dei ricavi dei terminali di rigassificazione:**

Con l'approvazione del Decreto-Legge N.50 del 17 maggio 2022, i nuovi rigassificatori (nuove FSRU) hanno ottenuto una copertura dei ricavi aggiuntiva non in vigore al momento della precedente determinazione dei beta e della definizione del differenziale della rigassificazione rispetto al trasporto. Questa misura riduce sensibilmente l'esposizione al rischio commerciale per i gestori di tali infrastrutture, garantendo loro un flusso di entrate stabile e protetto dalle oscillazioni del mercato. In questo contesto, risulterebbe difficile giustificare un beta costante o in crescita per la rigassificazione rispetto al trasporto, a fronte dell'esposizione a minori rischi finanziari.

**Possibilità di trattenere parte dei ricavi superiori a quelli riconosciuti:**

Le modifiche introdotte con la RTRG approvata con la Deliberazione 196/2023/R/gas, che includono la possibilità di trattenere parte dei maggiori ricavi rispetto a quelli riconosciuti (una novità nel panorama della regolazione italiana dei servizi infrastrutturali energetici), contribuiscono a bilanciare il rischio di mancato recupero dei costi riconosciuti, che era alla base degli attuali livelli del parametro beta.

In sintesi, il cambiamento nel quadro competitivo, la maggiore copertura dei ricavi per alcuni impianti e la possibilità di trattenere parte dei maggiori ricavi rendono oggi la rigassificazione un'attività meno rischiosa rispetto al passato. Alla luce di queste considerazioni, appare ragionevole che l'Autorità consideri la possibilità di ridurre il differenziale del beta per la rigassificazione rispetto al trasporto.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento che dovesse rendersi necessario.

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.